RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 2

E' istituita la Direzione generale per 11 coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, ed e' altresi' istituito l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Sono assegnati alla detta Direzione generale i servizi attribuiti dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi di cui all'art. 2 dal R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, ed all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, esclusi quelli del lotto e lotterie, restando, conseguentemente, soppressi gli uffici medesimi.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it